

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
887/2017/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 166/2017/E/EEL)
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2016, 800/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 166/2017/E/EEL (di seguito: 166/2017/E/EEL).
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 193/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 166/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento.
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 20 aprile 2017 (prot. Autorità 15172), ad integrazione della quale con la comunicazione del 9 novembre 2017 (prot. Autorità 36778 del 10 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell’Autorità la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
 - i. la presenza di volumi contenuti e di una quota di mercato non significativa;
 - ii. la presenza di punti di prelievo con profili discontinui in quanto caratterizzati dalla presenza in sito di impianti di produzione di tipo cogenerativo e/o alimentati da fonti rinnovabili idrica ad acqua fluente o solare fotovoltaica;
 - iii. la presenza di punti di prelievo con profili discontinui associati a clienti industriali con processi ad assorbimento variabile;
 - iv. l’adozione a partire dall’8 giugno 2016 di una nuova metodologia di previsione, introdotta a seguito della messa a disposizione da parte di Terna degli sbilanciamenti effettivi relativi ad aprile 2016 che risultavano non in linea con il trend registrato nei mesi precedenti;

- v. l'incremento significativo del proprio portafoglio nella zona Sardegna da giugno 2016 con l'acquisizione di un cliente di grandi dimensioni per il quale non erano disponibili i dati storici di consumo;
- vi. la prevalenza nella zona Sicilia di punti di prelievo non trattati su base oraria, per i quali la programmazione, a detta della Società, risulta più difficile rispetto ai punti di prelievo trattati su base oraria;
- gli elementi sopra riportati sarebbero idonei, a detta della Società, ad accertare la diligenza delle Società con riferimento al mese di giugno 2016 (per tutte le zone di mercato) e al periodo gennaio – maggio 2016 (per le zone Nord, Sardegna e Sicilia);
- i criteri di calcolo illustrati nell'Allegato B alla deliberazione 166/2017/E/EEL non sembrerebbero, a detta della Società, sufficientemente chiari da consentire alla medesima il calcolo dell'ammontare della prescrizione: ciò renderebbe vano il contraddittorio anticipato con l'Autorità prefigurato dalla facoltà di cui al punto 3 del deliberato della deliberazione 166/2017/E/EEL; in particolare la Società non comprende se la soglia di tolleranza debba essere applicata al programma vincolante in prelievo (come previsto dalle disposizioni introdotte al punto 1 della deliberazione 444/2016/R/EEL) o all'energia prelevata a consuntivo (come invece previsto dalla formula di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la Società segnala che la lettura combinata di quanto esposto nella comunicazione delle risultanze istruttorie e quanto riportato nella deliberazione 166/2017/E/EEL porterebbe ad escludere dal calcolo dell'importo prescrittivo gli sbilanciamenti registrati nella macrozona Nord nel periodo marzo-luglio 2016, non essendo stato conseguito alcun vantaggio economico in tali mesi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- le soglie di tolleranza previste dall'Autorità sono state determinate tenendo in considerazione portafogli di dimensione ridotta, quali quello della Società;
- l'eventuale indisponibilità di dati storici è uno dei fattori trasversali a tutti gli utenti del dispacciamento che risultano pertanto riflessi nella determinazione della soglia di tolleranza assunta per codificare il livello medio di prestazione tenuto dagli utenti del dispacciamento;
- non hanno rilievo le eventuali difficoltà incontrate dalla Società per la previsione dei consumi dei punti di prelievo non trattati su base oraria; per tali clienti l'utente del dispacciamento si vede attribuita, ai sensi del TIS, una quota predefinita ex-ante del prelievo residuo di area e, in tale ottica, è tenuto, quindi, a programmare il prelievo residuo di area complessivo (prescindendo dai prelievi effettivi dei propri clienti finali);
- la Società ha comunque fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione legate alla presenza nel proprio portafoglio di clienti con profili di prelievo fortemente discontinui fra cui, in particolare, le curve orarie di prelievo di detti clienti;

- è stato pertanto possibile applicare alle suddette curve di prelievo la metodologia statistica già utilizzata in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento, rivedendo in tal modo le soglie di tolleranza mensili dettagliate nell'Allegato B alla deliberazione 166/2017/E/EEL; tale metodologia è da considerarsi alternativa al metodo di calcolo basato sull'accertamento dello sbilanciamento effettivo al netto della potenza oraria attribuibile ai clienti con profili discontinui;
- i criteri riportati nell'Allegato B alla deliberazione 166/2017/E/EEL consentono, a differenza di quanto sostenuto dalla Società, di quantificare l'ammontare della prescrizione a carico della medesima, sulla base delle curve orarie di prelievo associate a ciascuna unità di consumo nella titolarità della stessa; a tale scopo si puntualizza che la soglia di tolleranza, proprio in quanto riferita al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/EEL, si applica all'energia prelevata a consuntivo come aggiornata in esito alle rettifiche ai dati di misura comunicate a Terna dalle imprese distributrici ai sensi del TIS; non viene, quindi, leso il diritto al contraddittorio anticipato, come invece paventato dalla Società;
- i parametri utilizzati dal responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie ai fini della valutazione del beneficio economico erano attinenti ad analisi di tipo aggregato; in sede di quantificazione della prescrizione, l'Autorità, come chiarito nella stessa deliberazione 166/2017/E/EEL, intende riferirsi, invece, a valutazioni puntuali che consentano di evidenziare l'effettivo beneficio maturato in ciascuna singola ora; giova, comunque, sottolineare che se da tale analisi non dovessero emergere condotte relative alla zona Nord meritevoli di prescrizione, tale zona sarà esclusa dal computo della prescrizione direttamente da Terna, come previsto nell'Allegato B alla deliberazione 166/2017/E/EEL.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 166/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 166/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 166/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 166/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, in ragione della rilevanza di alcuni degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 166/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di gennaio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di febbraio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni